



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza

Servizio lavori e servizi architettura e ingegneria

Procedura di gara aperta per l'affidamento del “Servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica per le attività funzionali all'aggiornamento e alla gestione del Piano Paesaggistico Regionale”. Valore complessivo stimato dell'appalto € 1.079.245,28 - CUP: E82B26000050002- CIG BBB56C01A7 -

FAQ

quesiti pervenuti al 10 luglio 2026

Quesito n. 1

Con riferimento alla composizione del gruppo di lavoro di cui agli artt. 9, 16 e 18.1 del Disciplinare, si chiede di chiarire se le figure professionali indicate nell'offerta tecnica debbano necessariamente intrattenere un rapporto di lavoro subordinato o associativo stabile con l'operatore economico concorrente, ovvero se sia ammessa la partecipazione al gruppo di lavoro anche di professionisti esterni/collaboratori/consulenti, purché formalmente incaricati e messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto.

Si chiede inoltre se, in tale ultima ipotesi, sia sufficiente l'indicazione nominativa e dei relativi CV nell'offerta tecnica oppure se debbano essere prodotti specifici impegni contrattuali o altra documentazione a comprova della disponibilità delle professionalità indicate.

Riscontro Quesito n. 1

Primo Quesito (Natura del rapporto di lavoro):

Si conferma che è ammessa la partecipazione al gruppo di lavoro di professionisti esterni, consulenti o collaboratori coordinati dall'operatore economico. Non è pertanto richiesto che le figure professionali indicate nell'offerta tecnica intrattengano necessariamente un rapporto di lavoro subordinato o associativo stabile con il concorrente. In linea con il principio di massima partecipazione e accesso al mercato di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico può avvalersi di qualsiasi professionista, purché quest'ultimo sia formalmente incaricato e stabilmente messo a disposizione per l'intera durata dell'appalto e rispetti i requisiti minimi di esperienza e competenza stabiliti dal Capitolato Speciale.

Secondo Quesito (Documentazione a comprova della disponibilità):

In sede di presentazione dell'offerta tecnica, è sufficiente l'indicazione nominativa delle risorse all'interno dell'organigramma/gruppo di lavoro e la produzione dei relativi Curriculum Vitae, debitamente datati e firmati (ovvero accompagnati da dichiarazione di veridicità), nei quali si evinca il possesso dei requisiti richiesti. Ai fini della partecipazione alla gara, in conformità con l'art. 9 del Disciplinare di gara, non è richiesta la produzione di contratti preliminari o accordi scritti d'impegno tra l'operatore e i professionisti esterni. In tal senso, nella Domanda di partecipazione (punto 10), l'operatore **dichiara** di *accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel Disciplinare di gara, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice.*

Resta inteso che la presentazione dell'offerta costituisce formale assunzione di responsabilità da parte del concorrente in merito all'effettiva disponibilità delle risorse in caso di aggiudicazione. La Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, richiederà idonea documentazione contrattuale a comprova del rapporto di collaborazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA

PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza

Servizio lavori e servizi architettura e ingegneria

Quesito n. 2

Con riferimento ai sub-criteri 3.1.1 e 3.2.1, relativi al possesso della certificazione del sistema di gestione per la parità di genere conforme alla UNI/PdR 125:2022 e della certificazione del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni UNI EN ISO 27001:2013, si chiede di confermare che, nel caso in cui una delle mandanti del RTI sia un consorzio ordinario di cui all'art. 65, comma 2, lett. f), del Codice, il relativo punteggio premiale possa essere riconosciuto qualora la certificazione sia posseduta da una delle imprese consorziate che, in caso di aggiudicazione, parteciperà all'esecuzione del servizio tramite il consorzio medesimo, senza necessità che tale impresa consorziata partecipi autonomamente come mandante al RTI.

Risposta Quesito n. 2

Si conferma: come indicato nel Disciplinare di gara, paragrafo 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

“In caso di Raggruppamento RTI/Consorzio, il punteggio sarà riconosciuto se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento/consorzio ordinario sia in possesso della certificazione;

per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il consorzio o una delle consorziate esecutrici sia in possesso della certificazione”

Quesito n. 3

Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede un chiarimento circa l'interpretazione dei valori indicati nella colonna “Imp. Orario Settimanale” della tabella riportata alle pagine 9, 10 e 11 del Capitolato Speciale.

Nel Capitolato viene specificato che:

- la composizione del gruppo di lavoro è da intendersi quale numero minimo di 10 unità lavorative da garantire;
- ciascun profilo deve garantire un impegno orario specifico, pari a 25, 17, 14,75 o 14,7258 ore settimanali;
- l'appalto è stipulato “a corpo”;
- il servizio deve essere svolto secondo un piano di lavoro concordato e basato sulle esigenze dell'Amministrazione.

Tutto ciò premesso, al fine di dimensionare correttamente l'organizzazione del servizio e la relativa offerta tecnica, si chiede di chiarire quanto segue.

1. Si chiede di confermare se l'impegno orario indicato per ciascun profilo sia da intendersi come:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza

Servizio lavori e servizi architettura e ingegneria

a) un apporto minimo, fisso e vincolante, che ciascuna unità lavorativa deve garantire ogni settimana per tutta la durata del servizio, indipendentemente dai carichi di lavoro, dalle fasi operative e dagli obiettivi effettivamente assegnati,

oppure

b) coerentemente con la natura “a corpo” dell’appalto e con la previsione di piani di lavoro concordati, una stima media o un parametro di dimensionamento della disponibilità professionale richiesta, da articolare in funzione delle esigenze dell’Amministrazione, della calendarizzazione delle attività, degli incontri, delle consegne e degli obiettivi/prodotti da conseguire.

2. Dal momento che l’indicazione contenuta nella documentazione di gara sembra configurare un appalto di servizi a corpo, e non una messa a disposizione di personale o una somministrazione di manodopera, si chiede di confermare:

a) che la rappresentazione e la quantificazione delle attività poste in capo ai diversi profili tecnici costituiscano un riferimento per l’individuazione del valore della prestazione e per il dimensionamento del servizio.

b) che l’organizzazione delle attività, la distribuzione dell’impegno tra i professionisti e l’eventuale coinvolgimento di ulteriori risorse tecniche siano rimesse all’autonomia organizzativa e alla responsabilità dell’Appaltatore, nel rispetto dei requisiti minimi richiesti, dell’offerta metodologica presentata, del piano di lavoro concordato con l’Amministrazione e degli obiettivi previsti dal Capitolato.

3. Si chiede di chiarire:

a) se i professionisti indicati per ciascun profilo debbano svolgere personalmente e integralmente il monte ore previsto e partecipare direttamente a tutte le riunioni e attività di coordinamento,

oppure

b) se possano operare come responsabili specialistici di disciplina, assicurando indirizzo tecnico, supervisione e verifica dei contributi, con il supporto di ulteriori risorse tecniche della struttura proposta anche per attività operative, incontri e sviluppo degli elaborati.

4. Si chiede di precisare:

a) se il servizio richiesto debba essere inteso come affiancamento tecnico-specialistico al Gruppo di progetto PPR e all’Amministrazione, con funzioni di analisi, proposta, verifica, integrazione ed elaborazione specialistica, restando in capo all’Amministrazione il coordinamento operativo, l’istruttoria, le interlocuzioni istituzionali e la validazione degli atti di propria competenza,

oppure



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza

Servizio lavori e servizi architettura e ingegneria

b) se sia atteso un supporto operativo continuativo, assimilabile a una struttura tecnica dedicata, chiamata a seguire stabilmente le attività ordinarie di elaborazione, istruttoria e gestione del processo di aggiornamento del PPR.

5. Si chiede infine di chiarire se attività quali:

- a. mappatura, coinvolgimento e gestione degli stakeholder territoriali e istituzionali;
 - b. istituzione e organizzazione di tavoli tecnici, incontri territoriali o momenti di confronto interistituzionale;
 - c. sopralluoghi e ricognizioni sul campo, campagne di verifica territoriale e attività di rilevamento diretto;
 - d. rilevamento o produzione di dati territoriali, paesaggistici, ambientali, vincolistici e cartografici non già disponibili presso l'Amministrazione o banche dati istituzionali;
 - e. attività istruttorie/classificatorie propedeutiche all'aggiornamento del PPR;
 - f. predisposizione di elaborati o atti di rilevanza procedimentale,
- a) siano prestazioni dirette e autonome dell'Appaltatore,

oppure

b) siano attività di supporto tecnico-specialistico a processi programmati, coordinati e validati dall'Amministrazione e in ogni caso definiti nel piano di lavoro concordato, con indicazione di priorità, tempi, output attesi, dati disponibili e rispettive responsabilità tra Appaltatore, Amministrazione e Gruppo di progetto PPR.

Risposta Quesito n. 3

Con riferimento al quesito formulato, si precisa preliminarmente che il Capitolato Speciale prevede, all'art. 8, un gruppo di lavoro minimo pari a n. 9 unità lavorative; il riferimento a n. 10 unità, riportato nel quesito, non trova quindi riscontro nel testo del Capitolato. Il presente chiarimento non modifica la lex specialis.

Gli impegni orari settimanali indicati nella tabella del Capitolato devono essere intesi come requisiti minimi di dimensionamento e di disponibilità professionale del gruppo di lavoro, da assicurare nell'ambito dell'esecuzione del servizio e in coerenza con il piano di lavoro concordato con l'Amministrazione, con il cronoprogramma e con gli output richiesti. Essi non configurano una somministrazione di personale né una mera messa a disposizione di risorse, restando fermo che l'appalto è affidato a corpo e che l'Appaltatore assume la responsabilità dell'organizzazione dei mezzi, della direzione delle risorse impiegate e del risultato delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore conserva pertanto la propria autonomia organizzativa nell'articolazione delle attività e nell'eventuale impiego di ulteriori risorse tecniche, nel rispetto dei requisiti minimi del Capitolato, dell'offerta



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza

Servizio lavori e servizi architettura e ingegneria

tecnica presentata e delle indicazioni operative impartite dall'Amministrazione in fase esecutiva, nei limiti del coordinamento e della verifica delle prestazioni contrattuali. Le figure indicate per ciascun profilo devono essere effettivamente impiegate nelle attività di competenza e garantire il presidio tecnico-specialistico richiesto; nell'ambito dell'organizzazione dell'Appaltatore, possono essere supportate da ulteriori risorse tecniche, fermo restando che ogni modifica o sostituzione del gruppo di lavoro deve essere previamente autorizzata dall'Amministrazione.

Le attività richiamate nel quesito rientrano nel perimetro del servizio nei soli limiti in cui siano funzionali alle prestazioni previste dagli artt. 6, 7 e 14 del Capitolato e siano programmate, coordinate e validate dall'Amministrazione. Il servizio deve pertanto intendersi quale supporto tecnico-specialistico all'Amministrazione e al Gruppo di progetto PPR, e non quale sostituzione delle funzioni amministrative, istruttorie, decisorie o di coordinamento istituzionale proprie della Stazione appaltante. Restano in capo alla Stazione appaltante le funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica e approvazione degli atti di propria competenza, mentre l'Appaltatore è tenuto ad assicurare il supporto tecnico-specialistico richiesto secondo le priorità, i tempi, gli output attesi e le responsabilità definite nel piano di lavoro concordato.